



**Comune di Folgaria**

**Provincia di Trento**

Via Roma, 60 - C.A.P. 38064

Tel. 0464/729333 - Fax 0464/729366

Codice Fiscale e P. IVA 00323920223

E-mail: [info@comune.folgaria.tn.it](mailto:info@comune.folgaria.tn.it)

PEC: [comune@pec.comune.folgaria.tn.it](mailto:comune@pec.comune.folgaria.tn.it)

[www.comune.folgaria.tn.it](http://www.comune.folgaria.tn.it)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23**

**del Consiglio comunale**

**OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).**

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di luglio alle ore 21.00, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato, in adunanza ordinaria, il Consiglio comunale. La seduta si svolge in modalità di videoconferenza, in ottemperanza dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 18 marzo 2020 e ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Decreto Cura Italia" e del decreto del Presidente del Consiglio n. 1 del 21 aprile 2020.

All'appello nominale sono presenti, collegati attraverso la piattaforma on line Zoom, i Consiglieri signori:

	assenti			assenti	
	giust	ingiust.		giust	ingiust.
CAPPELLETTI Nicola	X		MARZARI Martina		
CARBONARI Erich			MATTUZZI Andrea		
CARBONARI Laura			PLOTEGHER Angela		
CIECH Andrea			POLA Georgia		
CUEL Ivano			RECH Michael		
CUEL Simone			RELLA Roberto		
LARCHER Fabrizio			SCHIR Stefania		
LARCHER Massimiliano			TEZZELE Marcello		
MARZARI Adriano			TOLLER Maurizio		

Assiste e partecipa il Segretario generale signora **Defrancesco dott.ssa Emanuela**, presente nella sede comunale e collegato in videoconferenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Larcher geom. Massimiliano**, presente nella sala consiliare e collegato tramite la piattaforma on line Zoom, nella sua qualità di

**Presidente del Consiglio**

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'articolo 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 ha istituito a far data dall'1.1.2014 l'Imposta Comunale Unica (I.U.C.), composta da tre distinti tributi tra i quali la Tassa sui Rifiuti (TARI). La medesima fonte normativa stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2014 è abrogato il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.), entrato in vigore dall'1.1.2013 ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m. In relazione alla TARI gli enti locali devono:
  - a) applicare la tassa stessa, secondo le modalità ed i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 che riprendono in modo sostanziale la T.I.A. presuntiva "metodo normalizzato" disciplinata dalla medesima fonte normativa e dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e s.m., nonché la T.A.R.E.S. come disciplinata per il 2013 dal Regolamento comunale approvato con la deliberazione del C.C. n. 4 dd. 28 marzo 2013;
  - b) in alternativa, esclusivamente per gli enti locali dotati di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (T.I.A.);
- a prescindere dalle scelte operate rispetto allè due opzioni possibili, è comunque confermato, come in vigore fino al 2013, che i costi emergenti dal piano finanziario relativo al ciclo dei rifiuti devono essere coperti obbligatoriamente nella misura del 100% dal gettito della TARI;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- é inoltre prevista dall'art. 1 comma 691 della L. n. 147/2013 (come modificato dal D.L. n. 16/2014) la facoltà per i Comuni di affidare la gestione applicativa della TARI direttamente ai soggetti affidatari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani già incaricati in tal senso fino al 2013;

Visto:

- ✓ l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle*

*eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;*

- ✓ l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;*
- ✓ l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 01 dd 27.02.2018 è stato approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e la regolamentazione per la gestione della TARI a tutt'oggi in vigore e ritenuto necessario adeguare lo stesso in alcune sue parti per meglio garantire un'equità della pressione tributaria a carico dei contribuenti si propone di adeguarlo come nel testo allegato;

Preso visione della bozza di Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) predisposta dal Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale e, dopo averne analizzato attentamente i contenuti, ritenuto idoneo alla disciplina del tributo;

Per chiarezza e semplificazione si ritiene opportuno riapprovare un nuovo Regolamento contenente le modifiche indicate nell'allegato;

#### Richiamato

- ✓ l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- ✓ l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del*

- federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- ✓ l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

#### Dato atto

- ✓ che con l'art. 107 secondo comma della legge 24.04.2020 n. 27, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020-2022 è stato differito al 31/07/2020, termine poi differito al 30 settembre 2020 dall'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito con modificazioni in legge 17.7.2020 n. 77;
- ✓ che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;
- ✓ che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e il parere di regolarità contabile, resi, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, dal Segretario generale;

Dato atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa e che quindi, non si rende necessario acquisire sulla medesima l'attestazione di copertura finanziaria;

Visto il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, espresso in data 21.07.2020;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di consiglio comunale n° 01 del 27.02.2018, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente nel comune;

Ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante la necessità di assumere i provvedimenti attuativi del Regolamento;

Visti gli artt. 49, 182, 183, comma 4, 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale dai 17 Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:

- ✓ di approvare, per motivi di trasparenza e di semplificazione nei confronti dei cittadini, il nuovo Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*", come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ✓ di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2020;
- ✓ di dare atto che ai sensi del Regolamento di cui al capoverso precedente la gestione della TARI viene affidata alla Comunità della Vallagarina, giusta l'art. 1 comma 691 della L. n. 147/2013 e s.m., fermo restando che il gettito del tributo troverà imputazione diretta al bilancio del Comune in apposito capitolo d'entrata (cap. 95/50) della categoria 61;
- ✓ di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- ✓ di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 183, 5° comma del Codice degli Enti Locali della Regione

Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2 durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale dai 17 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to geom. Massimiliano Larcher



Il Segretario generale  
F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) il 31.07.2020 per rimanervi 10 giorni consecutivi.



Il Segretario generale  
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Lì, 31.07.2020



Il Segretario generale  
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 31.07.2020

Il Segretario generale  
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -